

Diritto Avanzato

Edizioni

Comitato scientifico:

Simone **ALECCI** (Magistrato) - Elisabetta **BERTACCHINI** (Professore ordinario di diritto commerciale, Preside Facoltà Giurisprudenza) - Mauro **BOVE** (Professore ordinario di diritto processuale civile) - Giuseppe **BUFFONE** (Magistrato addetto alla direzione generale della giustizia civile presso il Ministero della Giustizia) - Tiziana **CARADONIO** (Magistrato) - Costanzo Mario **CEA** (Magistrato, Presidente di sezione) - Paolo **CENDON** (Professore ordinario di diritto privato) - Gianmarco **CESARI** (Avvocato cassazionista dell'associazione Familiari e Vittime della strada, titolare dello Studio legale Cesari in Roma) - Caterina **CHIARAVALLI** (Presidente di Tribunale) - Bona **CIACCIA** (Professore ordinario di diritto processuale civile) - Leonardo **CIRCELLI** (Magistrato, assistente di studio alla Corte Costituzionale) - Vittorio **CORASANITI** (Magistrato, ufficio studi del C.S.M.) - Mirella **DELIA** (Magistrato) - Lorenzo **DELLI PRISCOLI** (Magistrato, Ufficio Massimario presso la Suprema Corte di Cassazione, Ufficio Studi presso la Corte Costituzionale) - Paolo **DI MARZIO** (Consigliere Suprema Corte di Cassazione) - Francesco **ELEFANTE** (Magistrato T.A.R.) - Annamaria **FASANO** (Consigliere presso la Suprema Corte di Cassazione) - Cosimo **FERRI** (Magistrato, già Sottosegretario di Stato alla Giustizia) - Francesco **FIMMANO'** (Professore ordinario di diritto commerciale, Preside Facoltà Giurisprudenza) - Eugenio **FORGILLO** (Presidente di Tribunale) - Mariacarla **GIORGETTI** (Professore ordinario di diritto processuale civile) - Giusi **IANNI** (Magistrato) - Francesco **LUPIA** (Magistrato) - Giuseppe **MARSEGLIA** (Magistrato) - Roberto **MARTINO** (Professore ordinario di diritto processuale civile, Preside Facoltà Giurisprudenza) - Francesca **PROIETTI** (Magistrato) - Serafino **RUSCICA** (Consigliere parlamentare presso il Senato della Repubblica) - Piero **SANDULLI** (Professore ordinario di diritto processuale civile) - Stefano **SCHIRO'** (Presidente di sezione, Suprema Corte di Cassazione) - Bruno **SPAGNA MUSSO** (Magistrato, assistente di studio alla Corte Costituzionale) - Paolo **SPAZIANI** (Magistrato dell'Ufficio del Massimario della Corte Suprema di Cassazione) - Antonella **STILO** (Magistrato, Presidente di sezione) - Antonio **URICCHIO** (Professore ordinario di diritto tributario, Magnifico Rettore) - Antonio **VALITUTTI** (Presidente di Sezione presso la Suprema Corte di Cassazione) - Alessio **ZACCARIA** (Professore ordinario di diritto privato, componente laico C.S.M.).

Notifica: inesistenza e nullità

L'inesistenza della [notificazione](#) è configurabile, in base ai principi di strumentalità delle forme degli atti processuali e del giusto processo, oltre che in caso di totale mancanza materiale dell'atto, nelle sole ipotesi in cui venga posta in essere un'attività priva degli elementi costitutivi essenziali idonei a rendere riconoscibile un atto qualificabile come notificazione, ricadendo ogni altra ipotesi di difformità dal modello legale nella categoria della nullità (nel caso di specie, la Cassazione afferma che l'assenza completa della relata di notifica e dei suoi elementi essenziali, fra i quali la firma del notificatore dalla quale si desume la provenienza dell'atto, non dà luogo ad ipotesi di inesistenza).

NDR: in senso conforme si veda Cass. S.U. n. 14916 e 14917 del 2016 e Cass. n. 21865/2016, nonché Cass. n. 14601/2016 e Cass. n. 17198/2017.

Cassazione civile, sezione sesta, ordinanza del 3.4.2018, n. 8126

...omissis...

La CTR Sicilia, con la sentenza indicata in epigrafe, accoglieva l'appello proposto da cccc ritenendo la nullità della cartella di pagamento allo stesso notificata in quanto

nella copia della cartella consegnata dal concessionario mancava la relata di notifica, ciò comportando la nullità insanabile della notifica.

Riscossione Sicilia spa ha proposto ricorso per cassazione, affidato ad un unico motivo. La parte intimata non si è costituita.

Il procedimento può essere definito con motivazione semplificata.

Il ricorso è fondato, alla luce dei principi espressi da questa Corte a Sezioni Unite - Cass.S.U. n. 14916 e 14917 del 2016 - alla cui stregua l'inesistenza della notificazione è configurabile, in base ai principi di strumentalità delle forme degli atti processuali e del giusto processo, oltre che in caso di totale mancanza materiale dell'atto, nelle sole ipotesi in cui venga posta in essere un'attività priva degli elementi costitutivi essenziali idonei a rendere riconoscibile un atto qualificabile come notificazione, ricadendo ogni altra ipotesi di difformità dal modello legale nella categoria della nullità - v. anche Cass. n. 21865/2016-.

Orbene, nel caso di specie l'assenza completa della relata di notifica e dei suoi elementi essenziali, fra i quali la firma del notificatore dalla quale si desume la provenienza dell'atto, non dà luogo ad ipotesi di inesistenza, come già chiarito da questa Corte in fattispecie sovrapponibile- assenza di relata nella copia notificata - cfr. Cass. n. 14601/2016, Cass. n. 17198/2017-.

In definitiva, ha errato il giudice di merito nell'escludere che la proposizione del ricorso avverso la cartella potesse determinare la sanatoria della nullità connessa alla mancanza della relata di notifica, poichè la CTR avrebbe invece dovuto considerare che l'assenza della relata, nella copia consegnata al destinatario, non dava luogo ad inesistenza della notifica ma ad una semplice nullità che è stata sanata con la proposizione del tempestivo ricorso da parte della destinataria stessa (in difetto di contestazione in ordine alla decadenza dell'Amministrazione dalla potestà accertativa) - cfr. Cass. Sez. Unite, 5 ottobre 2004, n. 19854 -.

Sulla base delle superiori considerazioni, il ricorso va accolto e la sentenza deve essere cassata, con rinvio ad altra sezione della CTR Sicilia, anche per la liquidazione delle spese del giudizio di legittimità.

PQM

Accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia ad altra sezione della CTR Sicilia, anche per la liquidazione delle spese del giudizio di legittimità. Motivazione Semplificata.